



CITTA' DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento disciplinante le attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri. (L. 337/1968)

*(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 15.11.2016
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.30.2019)*

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.	3
ART. 2 – NORME GENERALI	4
ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’	4
ART. 4 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’	6
ART. 5 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO.....	6
ART. 6 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE	9
ART. 7 – CAUZIONE.....	10
ART. 8 – SANZIONI.....	10
ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.	11
ARTICOLO 10 – RINUNCE E SUBENTRI	11
ARTICOLO 11 - SPETTACOLO DI STRADA	12
ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI	13
ART. 13- ENTRATA IN VIGORE	14
ALLEGATI: PLANIMETRIA	14

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Alba Adriatica di attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre.
2. Sono «*spettacoli viaggianti*» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337.
3. Per «*attrazione*» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I[^] dell'apposito elenco ministeriale.
4. Sono "*giochi o accessori*" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.
5. Per "CIRCO EQUESTRE" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
6. Per "GESTORE" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
7. Per "CONDUTTORE" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
8. Per "PARCO DI DIVERTIMENTO" si intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Ai fini del presente Regolamento non viene considerato Parco di divertimento un complesso di attrazioni (piccole/medie) non superiore a sette (7), non dotato di servizi comuni, insistenti su uno

spazio non delimitato; in tal caso il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività non è subordinato a verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare per ogni singola richiesta la necessità del parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS.

9. Per "TEATRI VIAGGIANTI" si intende un complesso di tendoni dove si svolgono spettacoli diversi da quelli circensi, quali manifestazioni musicali, canore, sportive etc., contenenti il palcoscenico e la platea.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetta a:

a) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931, rilasciata dal Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.

b) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi degli artt. 69 e 80, qualora necessario, del T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente.

2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

3. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:

a) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e s.m.i.

L'elenco di tali aree sarà individuato con successivo atto dalla Giunta Comunale e verrà aggiornato almeno una volta all'anno. Per ogni area l'elenco dovrà prevedere:

- la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande);

- il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
- gli orari di esercizio;
- eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

b) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo. I circhi devono essere installati nelle zone non comprese nell'area del centro urbano così come definita nella planimetria allegata al presente Regolamento e l'area deve essere dotata di adeguati spazi di parcheggio privati o pubblici.

Non è comunque consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri enti pubblici se non nel rispetto delle seguenti condizioni, che dovranno essere dimostrate e verificate in sede di Commissione di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 TULPS:

- il luogo di installazione delle attrezzature deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone;
- le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile nei due sensi;
- tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 (venti) metri. Le recinzioni e gli accessi sulla viabilità pubblica devono essere posizionati nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (codice della strada fasce di rispetto);
- L'area destinata all'installazione di circhi/parchi di divertimento deve essere fornita di energia elettrica mediante generatore e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

c) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

ART. 4 - TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 sul territorio del Comune di Alba Adriatica deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 Aprile di ogni anno.
2. Nel caso in cui entro i termini sopra indicati non pervengano domande, l'Amministrazione Comunale può concedere comunque l'autorizzazione all'esercizio di attività, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, a chi presenti domanda nel corso dell'anno, comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 15 giorni.
4. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di due (2) nell'arco di un anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 15 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 7 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 15 giorni complessivi.

ART. 5 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO.

1. Le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.) e secondo le disposizioni del TULPS.
2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:
 - generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;
 - codice fiscale, partita IVA;
 - data certa per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. In caso di motivata e documentata impossibilità di installare l'attrazione nel periodo assegnato, l'interessato può chiedere con almeno

15 giorni di preavviso il differimento dell'installazione stessa; il Comune, fatta salva la disponibilità dell'area, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta.

- Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;
- Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, bagni chimici, etc.;
- Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
- dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi);
- dichiarazione circa la categoria di appartenenza.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa;
- Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;
- Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- Per i circhi, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature

di supporto e dei relativi servizi) le aree destinate al parcheggio, gli accessi dalla pubblica viabilità e le recinzioni sul fronte strada (adeguate alle norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - codice della strada fasce di rispetto);

- le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;
- attestazione pagamento eventuali diritti di istruttoria;
- valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia;
- Se l'attività si svolgerà su area privata, nullaosta sottoscritto dal proprietario dell'area, presentato su apposito modello predisposto da Comune;
- Per i circhi che impiegano animali dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dalla vigente normativa per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo.
- Relazione fotografica;

4. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

6. Il S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che sarà ritirata da parte del richiedente solo dietro presentazione di ricevuta attestante il pagamento della T.O.S.A.P. Tale

attestazione di pagamento costituisce a tutti gli effetti concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

7. Qualora vengano presentate più domande concorrenti verrà utilizzato come criterio preferenziale l'ordine di presentazione della domanda.

ART. 6 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il subconcessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Alba Adriatica per un periodo non inferiore ad anni due.

2. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.

3. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Servizio Comunale competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.

4. Il Concessionario provvede a rispettare le Linee Guida CITES per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanate da specifica Commissione Scientifica del Ministero dell'Ambiente in data 19 aprile 2006, nonché il Reg. CE n. 1739 del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

5. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei regolamenti comunali vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, smaltimento rifiuti, polizia urbana, installazione di mezzi pubblicitari.

6. Il Concessionario è tenuto altresì al rispetto dei valori di emissione e immissione fissati dal D.P.C.M. 14.11.2007 e vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Alba Adriatica.

7. L'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose o altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

8. Tutte le spese relative alla concessione, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.

9. È fatto obbligo ai gestori che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di dimostrare il possesso, per ogni attrazione, di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni che potrebbero prodursi nell'esercizio delle attrazioni.

ART. 7 – CAUZIONE.

Limitatamente ai circhi equestri e ai luna park quando l'attività si deve svolgere su suolo pubblico, a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, prima del ritiro dell'autorizzazione all'esercizio il richiedente deve costituire a favore dell'Amministrazione comunale apposita cauzione di importo pari al 50 % dell'importo TOSAP dovuto.

Tale cauzione, che deve essere costituita con versamento alla tesoreria, una volta cessata l'attività, sarà restituita dall'Amministrazione Comunale tramite emissione di mandato di pagamento, previo sopralluogo da parte dei competenti Uffici Comunali.

ART. 8 – SANZIONI.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) OCCUPAZIONE NON CORRETTA DEGLI SPAZI CONCESSI NELL'AREA CARAVAN OVVERO OCCUPAZIONE DI SPAZI ESTERNI: Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00

B) DIFFORMITÀ TRA MISURE DICHIARATE DELL'ATTRAZIONE E QUELLE EFFETTIVE RICONTRABILI AD INSTALLAZIONE AVVENUTA, OVVERO INSTALLAZIONE

DELL'ATTRAZIONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AL DI FUORI DEGLI SPAZI CONCESSI: Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

C) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA; SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE: Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

D) INOSSERVANZA DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DI ESERCIZIO: Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

E) PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI: Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ART. 9 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

ARTICOLO 10 - RINUNCE E SUBENTRI

1. Nel caso l'assegnatario dell'area intenda rinunciare all'esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l'esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di Alba Adriatica.

3. Al rinunciatarario potrà subentrare altro richiedente ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - SPETTACOLO DI STRADA

1. Secondo quanto indicato nella sez. VI dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968, si intende per Spettacolo di strada l'attività svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
2. Il Comune di Alba Adriatica riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.
3. Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.
4. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzione fisse. In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento o apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione.
5. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione.
6. Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi a edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
7. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro,

da parte del pubblico, una libera elargizione. E consentito pertanto esclusivamente, alla fine dell'esibizione il passaggio "a cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

8. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. n.375 del 4.8.1988.

9. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

10. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato disegnare direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

12. L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

13. Gli artisti sono tenuti ad esibire, su richiesta dell'autorità competente, un'autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle Associazioni di categoria.

ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n. 394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

2. In attesa che venga approvato dalla Giunta Comunale l'elenco delle aree di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio competente potrà autorizzare l'esercizio temporaneo delle attività disciplinate dal presente Regolamento su aree comunali libere e

disponibili, aventi anche destinazione d'uso diversa, acquisiti i nulla osta favorevoli degli Uffici comunali eventualmente interessati.

ART. 13- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo della Giunta Comunale di cui all'art. 3.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ALLEGATI: PLANIMETRIA